

Consociatio

XVII^e CONGRES DE LA CONSOCIATIO INTERNATIONALIS STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO

Paris, 13 au 16 septembre 2022

**"PERSONNE, DROIT ET JUSTICE :
LA CONTRIBUTION DU DROIT CANONIQUE
DANS L'EXPERIENCE JURIDIQUE CONTEMPORAINE"**




Webinaire

14
septembre
2021, 16h-
18h

"La réforme du Livre VI"

avec la participation des Professeurs

Daniel Ricardo Medina (Buenos Aires), John Renken (Ottawa), Philippe Toxé (Lyon), Andrea D'Auria (Urbaniana), Damiàn Astigueta (Gregorienne), Davide Cito (Sainte Croix).



SEPT.
14

Webinaire en Droit pénal

par Institut Catholique de Paris

3303 followers [Follow](#)

Gratuit



Ventes achevées

Détails

"Consociatio Internationalis Studio Iuris canonici promovendo" avec
la Faculté de Droit canonique de l'Institut catholique de Paris

Date et heure

mar., 14 septembre 2021
16:00 – 18:30 CEST

**CONSOCIATIO INTERNATIONALIS
STUDIO IURIS CANONICI PROMOVENDO
WEBINAR: RIFORMA DEL LIBER VI^o**

Le novità sulla prescrizione nel nuovo diritto penale canonico.

PHILIPPE TOXÉ

<p>Can. 1362 — § 1. Actio criminalis praescriptione extinguitur triennio, nisi agatur: 1° de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis;</p> <p>2° de actione ob delicta de quibus in cann. 1394, 1395, 1397, 1398, quae quinquennio praescribitur;</p> <p>3 de delictis quae non sunt iure communi punita, si lex particularis alium praescriptionis terminum statuerit.</p> <p>§ 2. Praescriptio decurrit ex die quo delictum patratum est, vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit.</p>	<p>Can. 1362 - § 1. Actio criminalis praescriptione extinguitur triennio, nisi agatur: 1° de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, quae normis specialibus subiciuntur; 2° firmo praescripto n. 1, de actione ob delicta de quibus in cann. 1376, 1377, 1378, 1393, § 1, 1394, 1395, 1397, 1398, § 2, quae septennio praescribitur, vel de ea ob delicta de quibus in can. 1398, § 1, quae viginti annorum spatio praescribitur; 3° de delictis quae non sunt iure communi punita, si lex particularis alium praescriptionis terminum statuerit.</p> <p>§ 2. Praescriptio, nisi aliud in lege statuatur, decurrit ex die quo delictum patratum est, vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit.</p> <p>§ 3. Reo ad normam can. 1723 citato vel modo praevisto in can. 1507, § 3, certiore facto de exhibitione accusationis libelli iuxta can. 1721, § 1, praescriptio actionis criminalis suspenditur per tres annos, quo termino elapso vel interrupta suspensione, cessationis processus poenalis causa, rursus currit tempus, quod adiungitur ad illud iam decursum pro praescriptione. Eadem suspensio pariter viget si, servato can. 1720, n. 1, ad poenam irrogandam vel declarandam per decretum extra iudicium procedatur.</p>
<p>Can. 1363 — § 1. Si intra terminos de quibus in can. 1362, ex die quo sententia condemnatoria in rem iudicatam transierit computandos, non sit reo notificatum exsecutorium iudicis decretum de quo in can. 1651, actio ad poenam exsequendam praescriptione extinguitur.</p> <p>§ 2. Idem valet, servatis servandis, si poena per decretum extra iudicium irrogata sit.</p>	<p>Can. 1363 - § 1. Si intra terminos de quibus in can. 1362, ex die quo sententia condemnatoria in rem iudicatam transierit computandos, non sit reo notificatum exsecutorium iudicis decretum de quo in can. 1651, actio ad poenam exsequendam praescriptione extinguitur.</p> <p>§ 2. Idem valet, servatis servandis, si poena per decretum extra iudicium irrogata sit.</p>

<p>Can. 1362 - §1. L'azione criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si tratti:</p> <p>1) di diritti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede.</p> <p>2) dell'azione per i delitti di cui nei cann. 1394, 1395, 1397, 1398, che si prescrive in cinque anni;</p> <p>3) di delitti non puniti dal diritto universale, se la legge particolare abbia stabilito un altro limite di tempo per la prescrizione.</p> <p>§2. La prescrizione decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato.</p>	<p>Can. 1362 - § 1. L'azione criminale si estingue per prescrizione in tre anni, a meno che non si tratti:</p> <p>1° di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della fede, che sono soggetti a norme speciali;</p> <p>2° fermo restando il disposto del n. 1, dell'azione per i delitti di cui nei cann. 1376, 1377, 1378, 1393, § 1, 1394, 1395, 1397, 1398, § 2, che si prescrive in sette anni, o di quella per i delitti ci cui al can. 1398, § 1, che si prescrive in vent'anni;</p> <p>3° di delitti non puniti dal diritto universale, se la legge particolare abbia stabilito un altro limite di tempo per la prescrizione.</p> <p>§ 2. La prescrizione, salvo che la legge stabilisca altro, decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto, oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato.</p> <p>§ 3. Citato il reo a norma del can. 1723 oppure informato nel modo previsto dal can. 1507, § 3, della presentazione, a norma del can. 1721, § 1, del libello di accusa, si sospende la prescrizione dell'azione criminale per tre anni; trascorso questo termine o interrotta la sospensione, a causa della cessazione del processo penale, nuovamente decorre il tempo, che si aggiunge a quello già decorso per la prescrizione. La stessa sospensione ugualmente sussiste se, osservato il can. 1720, n. 1, si procede alla pena da infliggere o dichiarare per decreto extragiudiziale.</p>
<p>Can. 1363 - §1. Se nei limiti di tempo di cui nel can. 1362, da computarsi a partire dal giorno in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato, al reo non sia stato notificato il decreto esecutivo del giudice di cui nel can. 1651, l'azione intesa a far eseguire la pena si estingue per prescrizione.</p> <p>§2. Il che vale, osservate le disposizioni del diritto, se la pena è stata inflitta per decreto extragiudiziale.</p>	<p>Can. 1363 - § 1. Se nei limiti di tempo di cui nel can. 1362, da computarsi a partire dal giorno in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato, al reo non sia stato notificato il decreto esecutivo del giudice di cui nel can. 1651, l'azione intesa a far eseguire la pena si estingue per prescrizione.</p> <p>§ 2. Il che vale, osservate le disposizioni del diritto, se la pena è stata inflitta per decreto extragiudiziale.</p>

Introduzione

La prescrizione in materia penale è oggetto di molte discussioni su vari punti: la sua legittimità per i delitti più gravi è spesso criticata, nella Chiesa come nelle società civili, dove talvolta viene abolita per alcuni delitti gravissimi. Nella Chiesa, la facoltà per la Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alle norme riguardo alla prescrizione dei *delicta graviora*, anche quando l'Ordinario non lo ha chiesto, è criticata da alcuni autori, anche la natura e le conseguenze dell'atto interruttivo della prescrizione non sono tanto chiare.

In occasione della riforma del diritto penale della Chiesa attraverso la Costituzione apostolica "*Pascite gregem Dei*", del 23 maggio 2021, il legislatore ha tenuto conto, in certa misura, di queste

discussioni, avendo fatto modifiche sostanziali al can. 1362, cosa che lo *schema recognitionis* del 2011 non aveva fatto. I cambiamenti, quindi, risultano provenire dal lavoro più recente.

Sappiamo che ci sono due prescrizioni in materia penale, a seconda che riguardi l'azione criminale (*praescriptio delicti*) o l'esecuzione della pena (*praescriptio poenae*). Il can. 1363 sulla prescrizione dell'esecuzione della pena (derivante dall'azione penale) non è stato modificato. Tuttavia poiché la durata di quest'ultima risulta identica a quella relativa all'azione criminale, le novità del can. 1362 si applicano indirettamente alla prescrizione dell'esecuzione della pena, riguardo alla durata.

Non discuterò delle norme che non sono cambiate.

Il legislatore canonico ha mantenuto la scelta di non canonizzare il diritto statale in materia penale, in deroga al can. 197¹. Si potrebbe avere una difficoltà nel caso dell'azione di indole contenziosa per la riparazione dei danni (cann. 1729-1731), perché in questo caso si applica la legge civile canonizzata.

Si conserva la norma della prescrizione, molto breve, di 3 anni, salvo diversi casi, come avveniva in precedenza, per i delitti che non sono puniti dal diritto comune ma da una legge particolare che può fissare un altro termine, o che sono riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il legislatore precisa, per questi ultimi, che sono disciplinati da norme speciali (*quae normis specialibus subiciuntur*), che implicitamente rimandano almeno ai termini speciali previsti dalla *normae de delictis gravioribus* e alla possibilità per il dicastero di derogare alla prescrizione².

L'inizio della decorrenza della prescrizione rimane lo stesso secondo il § 2 del can. 1362: la prescrizione decorre dal giorno in cui fu commesso il delitto puntuale, oppure, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato. Il legislatore ha soltanto aggiunto la possibilità che una legge disponga diversamente, come già avviene per i delitti *contra sextum cum minore*, dove il termine decorre dalla data in cui il minore coinvolto diventa maggiorenne.

La novità riguarda i delitti per i quali il codice, nella sua versione precedente, prevedeva o il regime comune di tre anni, oppure già un regime derogatorio con prescrizione quinquennale. Ora, un maggior numero di delitti vede il termine di prescrizione esteso da 5 a 7 anni o a 20 anni (can. 1362 §1.2°).

L'altra novità riguarda gli atti interruttivi della prescrizione, che compaiono nel codice, colmando così una *lacuna legis* (can. 1362 §3)

I. L'aumento della durata del termine di prescrizione dell'azione criminale (can. 1362 § 2.2°)

Il legislatore, pur conservando la prescrizione ordinaria di 3 anni, ha scelto di prolungare il termine da 5 a 7 anni per alcuni delitti e ha previsto un termine di 20 anni per i delitti sessuali che riguardano i minori o coloro che ne sono assimilati (A). Tali modifiche sollevano la questione dell'applicazione della nuova legge in relazione ai vecchi delitti (B).

¹ Si può pensare che tale scelta possa essere spiegata, tra le varie cause ipotizzabili, dall'eccessiva diversità e complessità delle leggi statali in questa materia. Ad esempio, mentre il diritto penale francese ammette l'imprescrittibilità solo per i crimini contro l'umanità, il diritto italiano prevede che i delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo non sono prescrivibili. Secondo l'art. 157 del codice penale italiano, il tempo necessario a prescrivere un delitto varia in considerazione della pena stabilita. L'art. 157 del codice penale, modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, prevede che la prescrizione estingue il delitto, decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

² *Normae de gravioribus delictis* (2010) : § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l'azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent'anni. § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all'art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

A. Delitti con prescrizione superiore ai 3 anni

Un certo numero di delitti è ora soggetto a un termine di prescrizione di 7 anni o di 20 anni.

Per le censure *latae sententiae*, non si applica la prescrizione del delitto, almeno nel foro interno, poiché si incorre nella pena dal momento in cui l'atto è commesso³. Secondo il codice piobenedettino, alcuni autori ritenevano che la pena *latae sententiae* rimasta nascosta non avesse effetto nel foro esterno e fosse quindi prescrivibile nel foro esterno⁴. La pena *latae sententiae* è soggetta alla prescrizione dell'azione penale. Lo scrive Alphonse Borras : « spetterà all'Ordinario eseguire la sentenza dichiarativa. Di conseguenza, anche l'azione penale diretta ad ottenere l'esecuzione della sentenza di dichiarazione è soggetta a prescrizione: decorso il termine, non può più essere pretesa l'esecuzione degli effetti della dichiarazione»⁵.

Ma le norme di prescrizione possono avere conseguenze anche in questo caso, ad esempio quando pensiamo alla nuova redazione del can. 1324 § 3: “Nelle circostanze di cui al § 1, il reo non incorre nella pena *latae sententiae*, tuttavia possono essere inflitte al medesimo pene più miti oppure gli si possono applicare delle penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo”.

1. La nuova prescrizione qualificata di 7 anni.

I delitti che d'ora in poi sono soggetti alla prescrizione di 7 anni sono i delitti sanciti dai canoni 1376, 1377, 1378, 1393 § 1, 1394, 1395, 1397, 1398 § 2.

Alcuni dei delitti richiamati in tali canoni esistevano già nella precedente redazione del codice ed erano soggetti a prescrizione quinquennale. Altri delitti erano soggetti alla prescrizione ordinaria di 3 anni e aumentata a 7 anni. Infine, il legislatore ha creato nuovi delitti per i quali ha stabilito la prescrizione in 7 anni.

a. Delitti che passano dalla prescrizione da 5 a 7 anni.

Il precedente can. 1362 §1. 2° CIC/83 sottopose alcuni delitti ad una prescrizione speciale che fino ad allora era stata di 5 anni. Questi erano i delitti punibili ai sensi dei vecchi can. 1394, 1395, 1397 e 1398 CIC/83, il cui oggetto è ripreso nei nuovi can. 1394, 1395 e 1397 (materia trattata nel vecchio can. 1398 (aborto), «essendo ora nel § 2 del can. 1397).

Alcuni sono delitti continuati, come il matrimonio del chierico o del religioso di voti perpetui (can. 1394), o la convivenza o la persistenza del chierico in un peccato *contra sextum* (can. 1395 § 1), o il fatto di detenere una persona con la violenza o la frode (can. 1397 §§ 1 e 3), altri sono delitti puntuali (altri delitti del chierico *contra sextum*, aborto, omicidio, ecc.)

b. Delitti che passano dalla prescrizione da 3 a 7 anni.

Alcuni delitti, ora soggetti alla nuova prescrizione speciale di 7 anni, esistevano già nel codice almeno in via generica, ma non erano soggetti a prescrizione speciale. Sono questi i delitti puniti nei nuovi canoni 1376, 1377, 1378, 1393 § 1, 1398 § 2. Tali delitti sono in materia economica (alienazione di beni ecclesiastici senza permesso, concussione o corruzione - nuovi cann. 1376 §1.2° e 1377 § 1 che corrispondono parzialmente ai precedenti canoni 1377 e 1386) o abuso di

³ Emmanuel PETIT, « La prescription en droit pénal canonique, entre tradition et questions actuelles » in *L'année canonique* 59, 2018, p. 267

⁴ Cf. Davide CITO, « La prescription en matière pénale », art. cité, p. 242. Cito cite notamment F. Roberti, *De processibus*, I, Rome 1956, p. 607.

⁵ « Il reviendra à l'Ordinaire de faire exécuter la sentence déclaratoire. Par conséquent, l'action pénale qui tend à obtenir l'exécution de la sentence déclaratoire est également soumise à prescription : une fois le délai écoulé, on ne peut plus exiger l'exécution des effets de la déclaration » (Alphonse BORRAS, *Les sanctions dans l'Église, op. cit.*, p. 150, qui fait lui-même référence à J. Arias, EUNSA CIC 1983, p. 821 ; F. Aznar, *Code annoté*, p. 761).

potere o negligenza grave nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche (nuovo can. 1378 che corrisponde parzialmente al precedente can. 1389).

c. Nuovi delitti per i quali è stabilito un termine di prescrizione di 7 anni.

Certi delitti in materia economica e patrimoniale previsti dal nuovo testo del can. 1376, non avevano corrispettivo nel codice del 1983, anche se a volte potevano eventualmente rientrare nel generalissimo delitto di abuso d'autorità o negligenza del vecchio can. 1389.

Si tratta della sottrazione dei beni ecclesiastici o del fatto d'impedire che ne siano percepiti i frutti (nuovo can. 1376 §1 1°), l'esercizio di un atto di amministrazione sui beni ecclesiastici, senza il presupposto requisito dal diritto per la validità o la legalità (questo delitto può essere *ex dolo* o *ex gravi culpa*) (nuovo can. 1376 §1 2° e §2.1°) e negligenza grave nell'amministrazione dei beni ecclesiastici (nuovo can. 1376 §2.2°). Per quanto riguarda i delitti *contra sextum*, la nuova normativa ha ampliato la factispecie di alcuni delitti già citati nel codice del 1983, incorporando atti che erano previsti dalle norme del *Vos estis lux mundi*. A loro si applica la prescrizione di 7 anni.

I delitti *contra sextum* di un chierico con abuso d'autorità (nuovo can. 1395 § 3).

I nuovi delitti *contra sextum* che non erano previsti nella versione precedente del codice del 1983, commessi da non chierici, ma da membri di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa (nuovo can. 1398 § 2 che rinvia ai nuovi canoni 1398 § 1 e 1395 § 3) : delitti *contra sextum* con violenza, con minacce o con abuso di autorità (can. 1395 § 3), o con minorenni e persone equiparate (can. 1398 § 1.1° et § 2), corruzione di minorenni e pedopornografia.

2. Delitti prescritti da 20 anni

Riprendendo nel codice una prescrizione già prevista dalle norme in materia di *delicta graviora*, si applica la prescrizione di 20 anni ai delitti sanciti dal nuovo can. 1398 § 1, ossia i delitti *contra sextum cum minore* commessi da un chierico, a partire dalla maggiore età del minore coinvolto.

Si tratta di atti *contra sextum* commessi da un chierico con un minore o con persona abitualmente affetta da un uso imperfetto della ragione o con persona alla quale il diritto riconosce analoga tutela (nuovo can. 1398 § 1.1° e § 2), corruzione di un minorenni da parte di un chierico (nuovo can. 1398 § 1.2° e § 2) e conservazione, esibizione o divulgazione da parte di un chierico, di immagini pornografiche (nuovo can. 1398 § 1.3° e § 2).

La modifica della durata della prescrizione pone la questione dell'applicazione della nuova normativa ai delitti commessi prima della sua entrata in vigore.

B. Applicazione della legge nel tempo.

Cosa succede con gli atti qualificati come delitti dalla riforma di papa Francesco commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge (8 dicembre 2021)?

Gli atti che non erano delitti nel codice prima della sua riforma non erano delitti nel momento in cui questi atti furono commessi e quindi non possono essere qualificati retroattivamente come delitti, poiché il diritto penale non retroagisce se non *in mitius*.

Riguardo agli atti già qualificati come delitti dal codice, ma per i quali la nuova legge ha esteso il termine di prescrizione dell'azione criminale (da 3 o 5 anni prima a 7 anni adesso), la risposta mi sembra dipendere in parte dalla natura delle norme in materia di prescrizione.

Il can. 1362 si trova nella parte sostanziale del diritto penale e non nella sezione relativa alla procedura penale. La nuova legge ha quindi mantenuto il carattere sostanziale delle norme sulla prescrizione.

Se al momento dell'azione, il delitto era prescritto in 3 o 5 anni e adesso lo sarà in 7 o 20 anni, possono sorgere due casi.

Se il termine di prescrizione è stato superato quando la nuova legge è entrata in vigore, non si può più perseguire l'autore del delitto, anche se si sarebbe ancora entro il termine di 7 anni.

Se il termine di prescrizione di 3 o 5 anni non è stato superato al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, si può cominciare l'azione criminale entro il nuovo termine di 7 anni?

Va notato che i canoni concernenti la prescrizione dell'azione penale non erano e non sono integrati nel titolo che tratta dei processi (mentre così era nel codice pio-benedettino, poiché il can. 2240 CIC / 17 si riferiva al can. 1703 CIC/17 che era nel libro IV *De processibus*), ma dal 1983 si trovano in quello che tratta delle sanzioni. Questo ha una conseguenza, perché mentre le regole di procedura, come in ogni ordinamento giuridico, sono immediatamente applicabili a tutte le situazioni, non è lo stesso per le regole relative alle sanzioni, che sono applicabili solo a situazioni che esistevano dal giorno dell'entrata in vigore della legge. La modifica dei termini di prescrizione dovrebbe quindi applicarsi solo agli atti commessi dopo la pubblicazione della legge, a meno che non si possa ritenere che tale modifica sia più favorevole all'autore del delitto (nel caso di una norma che implicherebbe una riduzione del termine di prescrizione). Il diritto penale può essere retroattivo se è favorevole all'autore del delitto. Ma questo non è il caso poiché il termine è stato prorogato. Se ne deve quindi dedurre che la nuova prescrizione più lunga si applicherà solo ai delitti commessi *una tantum* o ai delitti continuati terminati dopo l'8 dicembre 2021. Per gli altri, continuerà ad applicarsi la precedente prescrizione più breve.

II. Interruzione o sospensione della prescrizione (can. 1362 §3)

Se il punto di partenza del calcolo della prescrizione rimane invariato, rispetto alla precedente normativa (cfr. can. 1362 § 2), il can. 1362 § 3 colma una *lacuna legis* riguardo all'atto interruttivo o sospensivo della prescrizione e delle sue conseguenze.

Fino ad allora, ad applicarsi era il diritto processuale generale del can. 1512.4°. Il legislatore non aveva detto direttamente nulla sulle conseguenze dell'apertura di un processo penale amministrativo (A) né del regime di sospensione o interruzione (B). La riforma fornisce alcuni chiarimenti su questi due punti.

A. L'atto sospensivo o interruttivo della prescrizione.

Secondo il diritto processuale giudiziario, la citazione dell'imputato o la notificazione del libello all'imputato interrompeva il termine di prescrizione di cui si parla al can. 1512.4°, ma secondo il can. 1720, l'autorità ecclesiastica può decidere di ricorrere al processo penale amministrativo. In tal caso, il termine di prescrizione continuava a decorrere, per effetto del linguaggio del can. 1720, 3°: « se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, emani il decreto condannatorio ». La dottrina ne aveva dedotto che il termine di prescrizione non avrebbe dovuto essere decorso al momento dell'emanazione del decreto di condanna da parte dell'autorità amministrativa. Quindi l'azione criminale non era interrotta nel caso di processo amministrativo.

Il nuovo can. 1362 § 3 conferma che in materia di processo giudiziario, gli atti che interrompono la prescrizione sono o la citazione dell'imputato secondo i canoni 1723 e 1507 §§ 1-2, o la notifica all'imputato del libello accusatorio, se l'imputato si presenta davanti al giudice a norma del can. 1507 § 3. Questo non è cambiato.

Inoltre, il legislatore ha colmato una *lacuna legis* aggiungendo che l'effetto interruttivo si applica anche se si procede con decreto extragiudiziale. In questo caso, è la notifica dell'accusa all'accusato che sospende la prescrizione.

Questa nuova norma ha il vantaggio di sospendere la prescrizione anche nel procedimento amministrativo. Questo è importante a causa dell'uso abbastanza frequente da parte dell'ordinario di questo tipo di procedura, anche se la dottrina continua ad insegnare che la procedura giudiziaria è il corso normale.

Si deve notare che, a differenza di alcuni ordinamenti statali, che stabiliscono un elenco di atti interruttivi della prescrizione, il legislatore canonico attribuisce effetto sospensivo o interruttivo soltanto all'atto che avvia il processo penale. Si pone quindi la questione dell'effetto di tale sospensione. Per quanto tempo questo atto che inizia il processo penale, ferma il corso della prescrizione?

B. Effetti della sospensione.

Teoricamente, diverse soluzioni che conoscono i sistemi statali erano possibili: l'atto che interrompe la prescrizione potrebbe far ripartire subito il termine da zero, per un nuovo periodo di 3, 7 o 20 anni (nel nostro caso), oppure sospendere il corso per un certo tempo, al termine del quale o la prescrizione riprenderebbe o per un nuovo tempo completo di 3, 7 o 20 anni, oppure tenendo conto del tempo già trascorso prima della sospensione.

È quest'ultima regola che il legislatore ha scelto. La prescrizione è sospesa per 3 anni. Quindi l'orologio si ferma per 3 anni. Poi, dice il § 3 del can. 1362 : « *trascorso questo termine o interrotta la sospensione, a causa della cessazione del processo penale, nuovamente decorre il tempo, che si aggiunge a quello già decorso per la prescrizione* ». Quindi, se ho capito bene, al termine di tale periodo di sospensione di 3 anni, l'orologio ricomincia, ma non da zero per un nuovo periodo di 3, 7 o 20 anni, ma per il tempo rimasto, tenuto conto del tempo già trascorso prima della sospensione.

Questo testo è un incoraggiamento per l'ordinario, il giudice e il promotore di giustizia a lavorare con una certa velocità. Poiché la sospensione in ogni caso, dura soltanto 3 anni, e quindi estende soltanto di questo tempo di 3 anni, il termine previsto per la prescrizione dell'azione criminale. Sembra che il legislatore pensi che 3 anni bastano per fare un processo. Ma un processo che si prolungasse a causa della complessità dell'istruttoria o dell'uso di mezzi dilatori da parte del reo, potrebbe finire constatando finalmente che l'azione criminale è prescritta, perché sono passati 6 anni dal momento del delitto, se questo è prescritto in 3 anni.

Nulla si dice sulle conseguenze d'un appello contro la prima sentenza. Si deve considerare che la prosecuzione dell'appello costituisca un libello e che il decreto di accoglimento del ricorso e la citazione sospendono al secondo grado la prescrizione per altri 3 anni?

Il can. 1341 nella sua versione precedente prevedeva che l'Ordinario dovrà aver cura di non avviare alcun procedimento giudiziario o amministrativo al fine di infliggere o dichiarare una pena, a meno che non fosse certo che la correzione fraterna, il rimprovero o altri mezzi della sua sollecitudine pastorale non potessero riparare sufficientemente lo scandalo, ristabilire la giustizia, emendare il colpevole. Poiché il processo penale era l'ultima risorsa, arrivava alla fine di una serie di altre misure non penali che potrebbero aver richiesto tempo e consentito la decorrenza del termine di prescrizione.

La Costituzione ha cambiato un po' la prospettiva: da un lato il Papa afferma il principio che « *Caritas quidem postulat ut Pastores ad systema poenale recurrant quoties id necessarium est, attentis tribus finibus qui ipsum necessarium reddunt in societate ecclesiali, nempe ut iustitiae exigentiae restituantur, reus emendetur et scandala reparentur* » e d'altra parte il nuovo can. 1341 decreta che l'Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l'ammonizione né con la riprensione, è possibile

ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo.

Anche se, al consiglio di ricorrere alla procedura penale soltanto come ultima soluzione è sostituito l'obbligo per l'ordinario di fare un processo penale, rimane il fatto che l'ordinario deve aver fatto l'*investigatio praevia* e poi usato gli altri mezzi e constatato la loro inefficacia, ciò che richiede tempo e non interrompe la prescrizione che è soltanto di 3 anni per i delitti semplici.

© all rights reserved